

**Ordinanza
concernente l'assicurazione facoltativa
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(OAF)¹**

del 26 maggio 1961 (Stato 1° gennaio 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 2000² sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);

visto l'articolo 154 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1946³ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);

visto l'articolo 86 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1959⁴ su l'assicurazione per l'invalidità (LAI),⁵

ordina:

A. Disposizioni generali

Art. 1⁶

Art. 2⁷ Cassa di compensazione e Ufficio AI

L'applicazione dell'assicurazione facoltativa è di competenza della Cassa svizzera di compensazione (detta qui di seguito «Cassa di compensazione») e dell'Ufficio AI per gli assicurati all'estero.

Art. 3⁸ Competenze delle rappresentanze svizzere

Le rappresentanze svizzere sostengono l'applicazione dell'assicurazione facoltativa. Se necessario fanno da tramite tra gli assicurati e la Cassa di compensazione e possono essere consultate segnatamente per trattare gli affari della loro circoscrizione consolare menzionati qui di seguito:

- a. fornire informazioni sull'assicurazione facoltativa;

RU 1961 439

¹ Nuovo testo del tit. giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).

² RS 830.1

³ RS 831.10

⁴ RS 831.20

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3716).

⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, con effetto dal 1° apr. 2001 (RU 2000 2828).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359). Vedi tuttavia le disp. fin di detta mod. alla fine del presente testo.

- b. ricevere le dichiarazioni di partecipazione all'assicurazione facoltativa e trasmetterle alla Cassa di compensazione;
- c. collaborare all'istruzione in caso di richiesta di prestazioni dell'AVS e dell'AI;
- d. confermare e trasmettere i certificati di vita e di stato civile alla Cassa di compensazione;
- e. trasmettere la corrispondenza agli assicurati.

Art. 4⁹**Art. 5¹⁰** Obbligo di fornire informazioni

Gli assicurati sono tenuti a fornire alla rappresentanza svizzera, alla Cassa di compensazione e all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero tutte le informazioni necessarie all'applicazione dell'assicurazione facoltativa e, a richiesta, a comprovarne l'esattezza mediante documenti giustificativi.

Art. 6¹¹**B. Partecipazione all'assicurazione facoltativa****Art. 7¹²** Condizioni

¹ Possono partecipare all'assicurazione facoltativa le persone che adempiono le condizioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 LAVS, comprese le persone che sono assoggettate all'assicurazione obbligatoria per una parte del loro reddito.

² ...¹³

Art. 8¹⁴ Termini e modalità

¹ La dichiarazione di partecipazione deve essere inoltrata per scritto alla Cassa di compensazione o sussidiariamente alla competente rappresentanza all'estero entro un

⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 16 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 1359). Vedi tuttavia le disp. fin di detta mod. alla fine del presente testo.

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

(RU **2007** 1359). Vedi tuttavia le disp. fin di detta mod. alla fine del presente testo.

¹¹ Abrogato dal n. III dell'O dell'11 ott. 1972, con effetto dal 1° gen. 1973 (RU **1972** 2338).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU **2000** 2828).

¹³ Introdotto dal n. I dell'O del 7 apr. 2004 (RU **2004** 2027). Abrogato dal n. II 1 dell'O del 2 nov. 2005, con effetto dal 1° apr. 2006 (RU **2006** 923).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU **2000** 2828).

anno dall'uscita dall'assicurazione obbligatoria. Alla scadenza di tale termine, la partecipazione all'assicurazione facoltativa non è più possibile.¹⁵

² L'assicurazione inizia con l'uscita dall'assicurazione obbligatoria.

Art. 9¹⁶

Art. 10¹⁷

Art. 11¹⁸ Proroga dei termini

Verificandosi circostanze straordinarie non imputabili al richiedente, la Cassa di compensazione può prorogare di un anno al massimo, a richiesta e nel singolo caso, i termini per la presentazione della dichiarazione di partecipazione. La concessione o il rifiuto della proroga devono essere notificati mediante una decisione impugnabile.

C. Recessione ed esclusione dall'assicurazione facoltativa

Art. 12¹⁹ Recessione

Gli assicurati possono recedere dall'assicurazione per la fine di un trimestre.

Art. 13²⁰ Esclusione

¹ Sono esclusi dall'assicurazione facoltativa gli assicurati:

- a. che non versano la totalità dei contributi dovuti entro il 31 dicembre dell'anno civile che segue l'anno contributivo (art. 14 cpv. 1);
- b. che non pagano gli interessi di mora (art. 18) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui ne è stato fissato l'importo mediante una decisione passata in giudicato;
- c. che non inoltrano i giustificativi richiesti entro il 31 dicembre dell'anno che segue l'anno contributivo.²¹

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 1359).

¹⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 686).

¹⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, con effetto dal 1° apr. 2001 (RU **2000** 2828).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2828).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2828).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 3 apr. 1964, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU **1964** 329).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 1359). Vedi tuttavia le disp. fin di detta mod. alla fine del presente testo.

² Prima della scadenza del termine, la Cassa di compensazione notifica per raccomandata all'assicurato una diffida con la comminatoria dell'esclusione. Tale comminatoria può essere inviata con l'intimazione di cui all'articolo 17 capoverso 2 secondo periodo.²²

³ L'esclusione ha effetto retroattivo al primo giorno dell'anno per cui non sono stati interamente pagati i contributi o non sono stati forniti i documenti. Se gli interessi di mora non sono versati interamente, l'assicurato è escluso dall'assicurazione facoltativa con effetto retroattivo al primo giorno dell'anno in cui la decisione concernente tali interessi è passata in giudicato.²³

⁴ L'esclusione dall'assicurazione non ha effetto, qualora l'assicurato non possa pagare tempestivamente i contributi per cause di forza maggiore o il versamento in Svizzera fosse irrealizzabile.

D. Contributi²⁴

Art. 13a²⁵ Persone tenute a pagare i contributi

¹ Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono tenuti a pagare i contributi dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno; l'obbligo di contribuzione cessa alla fine del mese nel quale le donne compiono 64 e gli uomini 65 anni.²⁶

² Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa sono tenuti a pagare i contributi dal 1° gennaio successivo al compimento del 20° anno; l'obbligo di contribuzione cessa alla fine del mese nel quale le donne compiono 64 e gli uomini 65 anni.²⁷

³ Sono reputati aver pagato contributi propri, a condizione che il coniuge abbia versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo di cui all'articolo 13b:

- a. i coniugi senza attività lucrativa di assicurati che esercitano un'attività lucrativa;
- b. gli assicurati che collaborano nell'azienda del coniuge, se non percepiscono un salario in contanti.

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359).

²⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).

²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5633).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5633).

Art. 13b²⁸ Aliquota di contribuzione per l'AVS/AI

¹ I contribuiti degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa ammontano al 10,1 per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno il contributo minimo di 980 franchi annui.

² Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo, compreso tra 980 e 24 500 franchi annui, sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita. Il contributo è calcolato come segue:

Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20	Contributo annuo (AVS+AI)	Supplemento per ogni 50 000 franchi ulteriori di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20
Franchi	Franchi	Franchi
fino a 590 000	980	–
a partire da 590 000	1 090.80	101
a partire da 1 740 000	3 413.80	151.50
a partire da 8 740 000	24 500	–

Art. 14²⁹ Base di calcolo dei contribuiti, anno contributivo

¹ I contribuiti sono determinati in franchi svizzeri per ogni anno contributivo. L'anno contributivo corrisponde all'anno civile.

² Per il calcolo dei contribuiti degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa è determinante il reddito effettivamente conseguito durante l'anno contributivo, per gli assicurati senza attività lucrativa il reddito conseguito effettivamente in forma di rendita e la sostanza al 31 dicembre. Per calcolare il reddito da attività indipendente è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'anno contributivo. L'interesse deducibile è stabilito conformemente all'articolo 18 capoverso 2 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947³⁰ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. È arrotondato al mezzo punto percentuale superiore o inferiore.

³ Per la conversione del reddito e della sostanza in franchi svizzeri si applica il corso annuo medio dell'anno contributivo definito al capoverso 1. Il corso è stabilito dalla Cassa di compensazione.

Art. 14a³¹ Pagamento di acconti

Durante l'anno contributivo gli assicurati possono versare periodicamente acconti.

²⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU **2000** 2828). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 605).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 1359).

³⁰ RS **831.101**

³¹ Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 1359).

Art. 14^b³² Fissazione dei contributi, compensazione e termine di pagamento

¹ Gli assicurati devono fornire alla Cassa di compensazione i dati necessari alla fissazione dei contributi entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno contributivo.³³

² La Cassa di compensazione fissa i contributi dovuti per l'anno contributivo mediante decisione entro il 31 agosto dell'anno successivo all'anno contributivo.³⁴ Se l'assicurato ha usufruito della possibilità di versare acconti, essa procede a una compensazione.

³ I contributi, rispettivamente il saldo, devono essere pagati entro 30 giorni dalla fatturazione.

⁴ La Cassa di compensazione restituisce o compensa i contributi pagati in eccesso.

Art. 14^{bis}³⁵**Art. 14^{ter}**³⁶**Art. 15³⁷****Art. 16³⁸** Pagamento

¹ I contributi sono dovuti in moneta svizzera.

² I contributi sono pagati in Svizzera in franchi svizzeri.³⁹

³ Se il loro trasferimento in Svizzera non è possibile, il termine per il loro pagamento è considerato prorogato fino al momento in cui potranno essere trasferiti. È riservata la compensazione dei contributi, soggetti a moratoria ma non prescritti, con rendite scadute al verificarsi dell'evento assicurato.⁴⁰

⁴ ...⁴¹

³² Introdotto dal n. I dell'O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 1359).

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4613).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4613).

³⁵ Introdotto dal n. I del DCF del 3 apr. 1964 (RU **1964** 329). Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2828).

³⁶ Introdotto dal n. II 3 dell'O del 5 apr. 1978 (RU **1978** 420). Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2828).

³⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 16 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 1359).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU **1975** 1878).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 1359). Vedi tuttavia le disp. fin di detta mod. alla fine del presente testo.

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 1359).

⁴¹ Abrogato dal n. I dell'O del 7 lug. 1982, con effetto dal 1° gen. 1983 (RU **1982** 1282).

Art. 17 Intimazione

¹ L'assicurato, che non fornisce entro il termine prescrittogli, le indicazioni necessarie per determinare i suoi contributi, dev'essere diffidato per iscritto, entro due mesi, ad adempiere i suoi obblighi all'uopo gli sarà assegnato un termine supplementare di trenta giorni. In caso d'inosservanza del termine supplementare, i contributi sono determinati mediante una tassazione d'ufficio, eccetto che l'assicurato non abbia ancora versato contributi all'assicurazione facoltativa.⁴²

² L'assicurato che non paga contributi diventati esigibili deve essere diffidato, per iscritto, entro due mesi, ad adempiere i suoi obblighi all'uopo gli sarà assegnato un termine supplementare di trenta giorni. In caso d'inosservanza del termine supplementare, la Cassa di compensazione assegna all'assicurato un ultimo termine di pagamento e richiama la sua attenzione sulle conseguenze dell'inosservanza di tale termine.

Art. 18⁴³ Interessi di mora e compensativi

¹ Sui contributi non pagati entro l'anno civile successivo all'anno contributivo gli assicurati devo versare interessi di mora; gli interessi iniziano a maturare dal 1° gennaio che segue la fine dell'anno contributivo.

² La Cassa di compensazione versa interessi compensativi sui contributi non dovuti; gli interessi iniziano a maturare dalla fine dell'anno civile che segue l'anno contributivo.

Art. 18a⁴⁴ Contributi alle spese di amministrazione

¹ I contributi alle spese di amministrazione corrispondono all'importo massimo fissato nell'ordinanza dell'11 ottobre 1972⁴⁵ sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione nell'AVS.

² Il contributo alle spese di amministrazione è prelevato contemporaneamente ai contributi.

⁴² Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 3 apr. 1964, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 329).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359).

⁴⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).

⁴⁵ [RU 1972 2290. RU 2009 5333 art. 2]. Vedi ora: l'O del DFI del 19 ott. 2011 (RS 831.143.41).

E. Rendite e indennità giornaliera⁴⁶

Art. 19 Calcolo e determinazione

¹ Le rendite e le indennità giornaliera sono calcolate e determinate in franchi svizzeri dalla Cassa di compensazione.⁴⁷

² I contributi che, al momento della realizzazione del rischio assicurato, sono considerati come soggetti a moratoria, giusta l'articolo 16 capoverso 3, e non prescritti, saranno dedotti dalle rendite dovute. Gli anni di contributo corrispondenti sono computati al momento del calcolo della rendita. Gli anni di contributo a partire dal 1° gennaio 1983, per i quali i contributi non sono stati pagati e sono caduti in prescrizione, non vengono presi in considerazione.⁴⁸

Art. 20⁴⁹ Pagamento

Le rendite e le indennità giornaliera spettanti agli aventi diritto all'estero sono pagate direttamente dalla Cassa di compensazione nella valuta del Paese di domicilio. Se ciò appare sufficientemente sicuro, la Cassa di compensazione può autorizzare il pagamento su un conto postale o bancario, in Svizzera o nel Paese di residenza dell'avente diritto.

Art. 21⁵⁰ Misure di garanzia

¹ La cassa di compensazione verifica periodicamente se gli aventi diritto sono ancora in vita e se è cambiato il loro stato civile. Per questo richiede loro un relativo certificato.

² I certificati devono essere di regola attestati dalle competenti autorità del Paese di domicilio. Su richiesta dell'avente diritto o della Cassa di compensazione, sono attestati dalla rappresentanza svizzera.⁵¹

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. IV del DCF del 15 gen. 1968, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 43).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. IV del DCF del 15 gen. 1968, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 43).

⁴⁸ Introdotto dal n. I del DCF del 3 apr. 1964 (RU 1964 329). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1282).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359). Vedi tuttavia le disp. fin di detta mod. alla fine del presente testo.

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 922).

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359). Vedi tuttavia le disp. fin di detta mod. alla fine del presente testo.

F. ...

Art. 22⁵²

G. ...

Art. 23 e 24⁵³

H. Disposizioni finali

Art. 25⁵⁴ Disposizioni applicabili

Per quanto la presente ordinanza non vi deroghi, sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza del 31 ottobre 1947⁵⁵ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell'ordinanza del 17 gennaio 1961⁵⁶ sull'assicurazione per l'invalidità (OAI).

Art. 26 Entrata in vigore e esecuzione

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1961. Essa è applicabile anche alle domande di prestazioni non decise al momento della sua entrata in vigore.

² È abrogata l'ordinanza del 9 aprile 1954⁵⁷ concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia e per i superstiti degli Svizzeri dell'estero.

³ Il Dipartimento federale dell'interno è incaricato di eseguire la presente ordinanza; esso può emanare prescrizioni complete.

Disposizioni finali della modifica del 29 novembre 1995⁵⁸

Disposizioni finali della modifica del 18 ottobre 2000⁵⁹

¹ Gli Svizzeri all'estero che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea possono aderire all'assicurazione facoltativa sino al 31 marzo 2001. Dopo tale data, l'adesione non è più possibile.

⁵² Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2828).

⁵³ Abrogati dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2828).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU **1975** 1878).

⁵⁵ RS **831.101**

⁵⁶ RS **831.201**

⁵⁷ [RU **1954** 424]

⁵⁸ RU **1996** 686. Abrogate dal n. IV 43 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008

(RU **2007** 4477).

⁵⁹ RU **2000** 2828

² I cittadini svizzeri negli Stati membri della Comunità europea che hanno aderito all'assicurazione facoltativa entro il termine previsto dal capoverso 1 possono rimanere assicurati sino al 31 marzo 2007 al più tardi; quelli che hanno compiuto il 50° anno d'età prima del 1° aprile 2001, sino al raggiungimento dell'età legale di pensionamento.

³ I cittadini svizzeri che prima del 31 marzo 2007 trasferiscono il loro domicilio da uno Stato membro della Comunità europea a uno Stato non membro rimangono assicurati facoltativamente oltre tale data.

⁴ Sino al 31 dicembre 2001, le persone assicurate facoltativamente che adempiono i requisiti di cui all'articolo 1 capoverso 4 lettera c LAVS sono trasferite, su semplice domanda, all'assicurazione obbligatoria e quindi alla Cassa di compensazione del coniuge.

Disposizioni finali della modifica del 16 marzo 2007⁶⁰

¹ I contributi per gli anni che precedono l'entrata in vigore della presente modifica sono riscossi in conformità al vecchio diritto.

² Gli articoli 3, 4, 5, 13 capoverso 1, 16 capoverso 2, 20 capoverso 1 e 21 capoverso 2 finora in vigore sono applicabili ai servizi AVS/AI ancora in attività dopo il 1° gennaio 2008. Il testo di questi articoli figura nell'allegato.

⁶⁰ RU 2007 1359. Vedi anche all.

*Allegato*⁶¹
(cifra II)

Gli articoli 3, 4, 5, 13 capoverso 1, 16 capoverso 2, 20 capoverso 1 e 21 capoverso 2 (stato 17 ottobre 2006), menzionati nelle disposizioni transitorie della modifica del 16 marzo 2007, hanno il tenore seguente:

*Art. 3 Competenze delle rappresentanze svizzere*⁶²

¹ Le rappresentanze svizzere trattano gli affari concernenti le persone della loro circoscrizione consolare e corrispondono, a tal fine, direttamente con la Cassa di compensazione; i loro compiti sono in particolare:⁶³

- a. il ricevimento delle dichiarazioni di partecipazione all'assicurazione facoltativa e la verifica delle indicazioni in esse contenute;
- b. la tenuta di un registro delle persone assicurate facoltativamente;
- c.⁶⁴ la determinazione dei contributi;
- d. la riscossione dei contributi, in quanto non siano pagati direttamente alla Cassa di compensazione;
- e. il ricevimento delle richieste di prestazioni assicurative e la collaborazione all'accertamento dei presupposti del diritto alle prestazioni;
- f.⁶⁵ il pagamento delle prestazioni in denaro, se queste non sono versate direttamente dalla Cassa di compensazione;
- g.⁶⁶ il regolamento dei conti per i contributi e le prestazioni in denaro.

² I compiti menzionati nel capoverso 1 possono essere affidati anche a un servizio centrale, competente per più rappresentanze svizzere (di seguito detto «servizio AVS/AI»).⁶⁷

Art. 4 Rimborso delle spese e rapporti d'ispezione

¹ Le spese supplementari delle rappresentanze svizzere (per il personale e per il materiale) derivanti al Dipartimento federale degli affari esteri dall'esecuzione dei compiti indicati nell'articolo 3 capoverso 1 gli saranno rimborsate in blocco dalla Cassa di compensazione.⁶⁸

^{1bis} La Cassa di compensazione rimborsa nel loro importo effettivo al Dipartimento federale degli affari esteri le spese per il personale e per il materiale dei servizi AVS/AI.⁶⁹

⁶¹ Introdotto dal n. III dell'O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359).

⁶² RU 1972 2338

⁶³ RU 2000 2828

⁶⁴ RU 1994 2168

⁶⁵ RU 2000 2828

⁶⁶ RU 2000 2828

⁶⁷ RU 1999 2685

⁶⁸ RU 1999 2685

⁶⁹ RU 1999 2685

² I rapporti d'ispezione al Dipartimento federale degli affari esteri devono contenere, a destinazione dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e della Cassa di compensazione, ragguagli sulla gestione dell'assicurazione facoltativa da parte delle rappresentanze svizzere.⁷⁰

^{2bis} L'ispezione dei servizi AVS/AI è affidata alla Cassa di compensazione.⁷¹

Art. 57² Obbligo di fornire informazioni

Gli assicurati sono tenuti a fornire alla rappresentanza svizzera, al servizio AVS/AI, alla Cassa di compensazione e all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero tutte le informazioni necessarie all'applicazione dell'assicurazione facoltativa e, a richiesta, a comprovarne l'esattezza mediante documenti giustificativi.

Art. 13 cpv. 1

¹ Gli assicurati che non versano interamente contributi annui entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo sono esclusi dall'assicurazione. Lo stesso vale per gli assicurati che non inoltrano entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla rappresentanza all'estero, al servizio AVS/AI o alla Cassa di compensazione i documenti giustificativi richiesti.⁷³

Art. 16 cpv. 2

² I contributi sono pagati in Svizzera in franchi svizzeri. Con il consenso della Cassa di compensazione, possono essere pagati alla rappresentanza svizzera o al servizio AVS/AI nella valuta dello Stato di residenza oppure, eccezionalmente, in un'altra valuta.⁷⁴

Art. 20 cpv. 1

¹ Le rendite e le indennità giornaliere spettanti agli aventi diritto all'estero sono pagate direttamente dalla Cassa di compensazione, dalla rappresentanza svizzera o dal servizio AVS/AI nella valuta del Paese di domicilio.⁷⁵ A richiesta, sono pagate dalla Cassa di compensazione in franchi svizzeri ad un rappresentante designato in Svizzera. Se ciò appare sufficientemente sicuro, la Cassa di compensazione può autorizzare il pagamento su un conto postale o bancario, in Svizzera o nel Paese di residenza dell'avente diritto.⁷⁶

Art. 21 cpv. 2

² I certificati devono essere di regola attestati dalle competenti autorità del Paese di domicilio. Su richiesta dell'avente diritto o della Cassa di compensazione, sono attestati dalla rappresentanza svizzera o dal servizio AVS/AI.⁷⁷

⁷⁰ RU 2000 2828

⁷¹ RU 1999 2685

⁷² RU 2000 2828

⁷³ RU 2000 2828

⁷⁴ RU 1999 2685

⁷⁵ RU 1999 2685

⁷⁶ RU 1996 686, 1982 1282

⁷⁷ RU 1999 2685